

DIRITTI &

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FORENSE
CROTONE

24°
NUMERO

Anno V
Maggio - Giugno 2009

BIMESTRALE A DIFFUSIONE INTERNA

Giurisprudenza

GIUDICE DI PACE DI CROTONE;

Sentenza 1.9.2004 n. 1361; Giud. Volterrani; M. (Avv. Luigi Frustaglia c/C. (Avv. Giuseppe Migale).

Contratto di somministrazione di acqua potabile-canone e consumiprescrizione-atto interruttivo-fattispecie.

"canone basato sull'effettivo consumo e non su minimo presunto o minimo contrattuale annuo previsto da delibera comunale. La richiesta di pagamento di fornitura idrica a mezzo Postel non configura atto interruttivo.

"Il Giudice dichiara estinto per prescrizione il credito e condanna alle spese".

TRIBUNALE DI CROTONE, SEZ. CIVILE;

Sentenza 4.4.2007 n. 442; Giud. Favale; C. (Avv. Giuseppe Migale) c/M. (Avv. Luigi Frustaglia);

Impugnazioni-contratto di somministrazione di acqua potabile-controverta per il pagamento di canoni-valore inferiore ad € 1.100 - mezzo di impugnazione - appello (c.c. art.1342; c.p.c. art.113).

Contratto di somministrazione di acqua potabile-canone e consumiprescrizione-atto interruttivo-fattispecie.

"Posto che le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti di massa non rientrano in quelle che il giudice di pace deve decidere secondo equità, è appellabile davanti al Tribunale la controversia relativa a canoni di un contratto di fornitura di acqua, anche se il valore sia inferiore a 1.100 euro"

"La richiesta di pagamento di fornitura idrica a mezzo Postel configura idoneo atto interruttivo"

"Nell'ambito del contratto di somministrazione per acqua potabile, non costituisce clausola vessatoria, non determinando alcun significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, la disposizione che consente al Comune la richiesta di tariffe contenute nel minimo contrattuale annuo"

"Il Giudice Unico in riforma della

sentenza di primo grado dichiara che il credito relativo ai canoni servizio idrico per gli anni 1997 e 1998 è dovuto e non prescritto, oltre interessi legali dal 2002 e spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio".

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE CIVILE;

Ordinanza 12.3.2009 n. 10615; Pres. Preden, Cons. Rel. Lanzillo; M. (Avv. Giuseppe Gallo) c/C. (Avv. Giuseppe Migale);

Mezzo di impugnazione - appello (art.1342 c.c. e art.113 c.p.c.) - minimo contrattuale-discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della prova di avvenuta interruzione della prescrizione logicamente e correttamente motivata.

"Tutti i tre motivi del ricorso di M. sono inammissibili, in ogni caso ed in subordine, i motivi sono anche infondati nel merito.

"Il primo motivo va rigettato avendo il Tribunale correttamente rilevato che nella specie si tratta di prestazione derivante da contratto concluso ai sensi dell'art.1342 c.c., cioè di materia per la quale la legge ammette espressamente la decisione secondo diritto e, quindi, l'appellabilità della sentenza (art.113. 2° comma c.p.c.).

"Il secondo motivo che denuncia la richiesta vessatoria del Comune dei consumi presunti e non effettivi è manifestamente infondata avendo il

Tribunale giustamente rilevato che le tariffe nel minimo contrattuale annuo sono state approvate con delibere del Comune vincolanti per la collettività degli utenti anche perché non impugnate dagli stessi nelle competenti sedi".

"Con il terzo motivo il M. denuncia l'omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato il fatto che, nel 2002, il Comune ebbe ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento, assumendo come validi elementi di prova l'accordo intercorso con il servizio postale per la spedizione degli avvisi e l'elenco dei nominativi ai quali la richiesta non era pervenuta, nel quale non figurava il nome del M.. Il motivo è inammissibile. Va aggiunto che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova relativi all'avvenuta interruzione della prescrizione costituisce apprezzamento di fatto, rimesso alla discrezione del giudice di merito e non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove la decisione sul punto appaia correttamente e logicamente motivata, come nel caso di specie".

"Il Collegio ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione e, pertanto, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Comune le ulteriori spese ed onorari del giudizio di cassazione".



IL DIFENSORE DELLA BELLA ACCUSATA

(Acquarello di Honoré Daumier)